

Il commercialista telematico

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE IMPUTATE AD UN CONTO CORRENTE INTESTATO AD UN DIRIGENTE AZIENDALE

a cura di Antonino Romano

Le irregolarità nelle registrazioni contabili potrebbero mettere a serio rischio la deducibilità delle spese aziendali. Appare tuttavia pacifica la spesabilità di un onere inerente l'attività d'impresa anche in assenza di una diretta corresponsione da parte della società (nel caso di studio ci si riferisce al pagamento di spettanze ai dipendenti erogate da un conto corrente non aziendale)

Principio contabile n. 14 – Disponibilità liquide

Come noto, il Codice civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.

Ripercorriamo, a beneficio degli operatori, il principio contabile Organismo Italiano di Contabilità n. 14 – aggiornato nella versione del 13 luglio 2005 ed integrato da specifiche scritture di partita doppia.

CONTENUTO dei CONTI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I fondi liquidi sono tipicamente formati da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

A. I. a) Depositi bancari e postali - Sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.

A. I. b) Assegni - Sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e similari) esigibili a vista, nazionali ed esteri.

A. I. c) Denaro e valori in cassa - Sono rappresentati da moneta a corso legale nazionale e valori bollati (in questi ultimi comprendendosi francobolli, marche da bollo, foglietti bollati, ecc.), per importi compatibili con le esigenze correnti delle imprese. In questa voce non sono da ricomprendere né le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve, i quali sono da iscrivere in altre voci.

A. I. d) Disponibilità in valuta estera - Le disponibilità liquide possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri paesi ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto.

A. I. e) Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso - Può talvolta verificarsi l'esistenza dei cosiddetti «sospesi di cassa» cioè di uscite di numerario già avvenute ma non ancora registrate. I «sospesi di cassa» devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile dal loro insorgere, effettuando le relative

Il commercialista telematico

registrazioni contabili con contropartita gli appropriati conti patrimoniali o economici.

Normativa fiscale

Le norme tributarie non prevedono alcuna specifica regolamentazione per le voci di bilancio riferite alle disponibilità liquide anche se, in linea generale, una corretta tenuta della contabilità imporrebbe che l'importo espresso della cassa contanti sia adeguato alla natura dell'attività svolta.

Si osserva che, in materia di sugli studi di settore, di cui all'art. 10, l. 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni il legislatore ha individuato alcuni indicatori che rispondono all'esigenza di accertare specifiche anomalie, prevalentemente di tipo contabile - economico che denotano una evidente non corretta tenuta della contabilità.

Tra le altre, l'indicazione della cassa negativa, riportata nel quadro della dichiarazione dei redditi.

Anche in sede di accertamento da parte degli uffici una consistenza di cassa superiore agli importi documentati può essere valutata quale indice di evasione.

Pertanto, per una ditta di vendita al dettaglio, se all'accesso dei verificatori, in cassa esistono contanti ed assegni in misura maggiore rispetto a quanto risulti dagli scontrini e dall'ultimo versamento in banca, può presumersi la vendita in nero; normalmente è tollerata una piccola differenza, che sia però giustificabile per esigenze di funzionamento di cassa: ad esempio per poter dare più agevolmente il resto, o per affrontare piccole spese di gestione.

Allo stesso modo, quando l'imprenditore o i soci o i familiari si trovino spesso a "finanziare" l'attività, con dei versamenti in cassa o sui conti, ciò può far supporre che esistano dei guadagni non dichiarati, che si cercano di far "rientrare" come finanziamenti dell'imprenditore.

Anche l'assenza di prelievi da parte del titolare o dei soci, in attesa della distribuzione di utili, può indurre i verificatori che l'imprenditore o i soci si "sostengano" con altri mezzi: cioè, con i proventi in contanti di vendite in nero (con conseguenze penali per lo stesso, ex art. 2627 c.c.).

Altra presunzione di natura fiscale che può essere operata dagli uffici fiscali si realizza quando in presenza di "cassa" elevata, la società presenta forti indebitamenti bancari e, correlativamente, notevoli esborsi in termini di oneri finanziari; in tal caso i verificatori possono non riconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari.

Un caso di studio

Si pone il caso di una società di capitali che tra le disponibilità liquide iscritte nell'attivo di bilancio accoglie il conto denominato "CASSA Signor X".

Intestatario del conto risulterebbe essere il Signor X dirigente della società ed alcune delle operazioni finanziarie riferibili all'azienda transitano dal medesimo conto.

Più nello specifico, il Signor X è (tra l'altro) incaricato dalla società di corrispondere lo stipendio ad alcuni dipendenti della società ed a tal fine riceve periodicamente provvista dalla società stessa per poi procedere, questi, al pagamento delle spettanze ai singoli dipendenti e successivamente rendicontare

Il commercialista telematico

la società delle operazioni (finanziarie) compiute sulla scorta di analitica documentazione bancaria e contabile a supporto delle somme rendicontate. Sotto il profilo contabile, la società opera come segue:

1) Operazione di accredito del conto CASSA signor X per giroconto provvista:

SP IV 3	SP VI 1	Cassa contanti Accredito del conto cassa del Dirigente ...	Banca c/aziendale	
---------	---------	---	-------------------	--

2) Operazione di addebito per pagamento stipendi a personale della società (giusto corretto stanziamento del relativo onere a conto economico)

D 13	SP IV 3	Dipendenti c/competenze Operazione di addebito per pagamento stipendi a personale	Cassa contanti	
------	---------	--	----------------	--

Detto ciò, si pone il problema di stabilire se la “peculiare” modalità di regolamentazione finanziaria adottata dalla società possa – in qualche modo – pregiudicare il diritto alla deduzione (fiscale) della spesa per prestazioni di lavoro così sostenuta, assunto, come detto, l’assenza di una diretta corresponsione (da parte della società) delle somme a favore dei dipendenti.

Al quesito posto ritengo debba essere data risposta negativa perché all’eventuale rilievo mosso in tal direzione dai verbalizzanti può far scudo il principio della irrilevanza reddituale degli eventi finanziari quali essere incassi e pagamenti (cfr. *M. LEO*, *Le imposte sui redditi*, pag. 1706, *Testo unico imposte dirette Autori vari IPSOA*, pag. 1872) valevole nella fase (quantomeno iniziale) di imputazione temporale degli elementi reddituali.

Per essere più chiari, a mente dell’art. 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, gli oneri e le spese (ivi comprese quelle per prestazioni di lavoro dipendente) vanno imputate al reddito nel periodo d’imposta in cui si verificano i presupposti di certezza ed oggettiva determinabilità, indipendentemente dalla circostanza che esse siano pagate o meno (cfr. r.m. 27.4.1991 n. 9/174), per cui, una eventuale contestazione in ordine al mancato pagamento delle spettanze ai dipendenti, potrebbe essere favorevolmente contrastata facendo richiamo ai cennati principi generali di imputazione reddituale.

Per inciso, il (protrarsi) del mancato pagamento di un debito, avrà comunque ripercussioni ai fini reddituali, laddove il debito si estingua (esempio: per prescrizione), con la conseguenza che in tal caso, la società rileva una sopravvenienza attiva giusta art. 88, comma 1 TUIR.

L’adozione della metodologia nota come “accertamento bancario” di cui all’art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può, comunque, riservare insidie alla società di capitali qualora non fosse in grado di dimostrare l’esatta destinazione (beneficiario finale) delle somme erogate nel conto del dirigente e poi destinate al pagamento dei dipendenti.

Il commercialista telematico

Il cennato articolo di legge è infatti sufficientemente chiaro nel considerare ricavi i prelevamenti non (adeguatamente) giustificati.

In tal contesto, la società avrà tutto l'interesse a dimostrare la sostanziale ed effettiva riferibilità (cfr. c.m. 19.10.2006 n. 32/E par. 5.2.) delle posizioni a debito (movimenti finanziari in uscita per pagamenti stipendi) rilevate dalla documentazione bancaria intestata al dirigente.

Antonino Romano
25 Novembre 2008